

Salute. Alla Corte costituzionale il compito di pronunciarsi sulle regole della Finanziaria 2007

Sanità privata alla Consulta

Test sulle tariffe delle prestazioni di case di cura accreditate

Manuela Perrone
ROMA

La sanità privata lombarda gioca e vince la carta della Consulta contro la Finanziaria 2007: sarà la Corte costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del doppio sconto (del 2% per le prestazioni specialistiche e del 20% per quelle di diagnostica di laboratorio) disposto sulla remunerazione delle prestazioni erogate dalle case di cura accreditate con il Servizio sanitario nazionale. Annullati subito, invece, i tagli ai rimborsi per i farmaci somministrati in ospedale.

Con l'ordinanza 30/2008 anche il Tar Lombardia - dopo i tribunali amministrativi di Puglia, Lazio e Calabria - ha rinviato alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell'articolo

1, comma 796, lettera o) della legge 296/2006 (la Finanziaria 2007), recepita dalla Giunta lombarda con la delibera VI-II/4239 del 28 febbraio 2007. Ritenendo fondati i dubbi sollevati da 38 cliniche e laboratori lombardi, aderenti ad Aiop e al Gm Sanità di Assolombarda. Una prima vittoria, dunque, rispetto a una delle misure più controverse della manovra 2007.

È lungo l'elenco degli articoli della Costituzione che il Tar considera violati. Innanzitutto, gli sconti imposti sono calcolati sui tariffari previsti da un decreto ministeriale del 1996 che il Consiglio di Stato aveva già annullato nel 2001 perché inadeguato. Richiamando proprio quel Dm, la norma della Finanziaria violerebbe l'articolo 3 della Costituzione, in particolare il principio di ragionevolezza, e

gli articoli 24, 103, 113 e 97.

In secondo luogo, per il Tar, il taglio alle tariffe invade l'autonomia finanziaria delle Regioni e la competenza legislativa locale, preservate dagli articoli 117 e 119 della Costituzione. Da ultimo, l'obbligo di uno sconto fisso e generalizzato contrasterebbe con gli articoli 97 e 41, per carenza di istruttoria e «per l'irragionevolezza della determinazione quantitativa del sacrificio imposto ai privati».

«La sentenza - commenta Gabriele Pelissero, presidente di Aiop Lombardia - rinforza il principio di uguaglianza di tutte le aziende ospedaliere accreditate, pubbliche e private, che erogano assistenza ai cittadini all'interno del Ssn». Gli fa eco Renato Botti, presidente del Coordinamento interprovinciale della Sanità di

Confindustria Lombardia (Colcis), augurandosi che «la decisione supporti un cambiamento reale nella produzione normativa, regolamentare e nei comportamenti».

Con la sentenza 313 il Tar di Milano ha accolto l'altra censura mossa dalle strutture ricorrenti e ha annullato l'allegato I alla delibera lombarda, che aveva stabilito elevate percentuali di regressione tariffaria, rispetto alla spesa sostenuta nel 2006, per i farmaci a somministrazione diretta ospedaliera. L'intervento - affermano i giudici - contrasta con l'articolo 8-sexies del Dlgs 502/1992, che prevede accordi negoziali ad hoc tra cliniche accreditate e organi pubblici, perché dispone unilateralmente un taglio ai rimborsi dei costi sostenuti per i farmaci «erogati da strutture a ciò debitamente autorizzate».

